CAMERA DEI DEPUTATI N. 3962

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BELLUSCIO

Presentata il 6 agosto 1986

Organizzazione della difesa nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le recenti crisi internazionali che, con gli episodi della nave *Achille Lauro*, di Sigonella e di Lampedusa hanno coinvolto anche l'Italia, indicano che il problema relativo alla gestione delle crisi militari e un problema reale

Contrariamente a quanto e avvenuto in quasi tutti i paesi del mondo, in Italia non sono state mai definite le norme costituzionali che regolano il comando delle Forze armate, né si è fatta una riflessione generale sulla organizzazione della difesa nazionale, che, proprio in occasione delle menzionate crisi, ha mostrato in tutta evidenza i suoi lati deboli

Non si puo non rilevare che rispetto ai primi anni del dopoguerra nei quali l'Italia, uscita da un conflitto mondiale rovinoso, considerava quasi con un senso di colpa, ma senza dubbio con molto ritegno, tutto cio che attenesse alla organizzazione della difesa nazionale, negli ultimi decenni invece, come dimostra l'esperienza quotidiana, il concetto di difesa ha subito una evoluzione costante adeguandosi ad un più ampio spettro della minaccia che include ogni pericolo capace di compromettere il pacifico sviluppo del Paese

Per l'epoca di cui furono redatte, la Costituzione e le leggi ordinarie vigenti in materia non tengono quindi conto delle situazioni nuove che successivamente si sono spesso determinate

In un Paese industriale avanzato una realistica politica della difesa, accanto allo strumento militare, comporta l'esistenza di un complesso di attività egualmente tese ad assolvere alle esigenze di

sicurezza collettiva anche con il concorso di strumenti propri di altri settori della vita nazionale. Di qui anche la necessità di prevedere che, accanto alla difesa militare, trovi spazio il concetto di difesa civile, comprensiva della protezione civile.

Tra lo stato di pace e quello di guerra dichiarata si sono presentate negli ultimi decenni – e per noi nell'ultimo anno – situazioni di tensione che vanno dalla crisi all'emergenza e che richiedono una disciplina preventiva per quanto attiene ai rapporti tra i poteri dello Stato.

Partendo da tali premesse, la presente proposta di legge regola per la prima volta, con l'intervento del Governo nelle situazioni di crisi e di emergenza, le relazioni istituzionali tra tutti coloro che sono titolari della politica di difesa, relazioni oggi non definite e anzi lasciate nell'equivoco.

Di fronte alle carenze lamentate nel complesso delle disposizioni normative, la presente proposta di legge mira a delineare l'organizzazione della difesa nei limiti di una legge quadro, limitandosi a denunciare solo i criteri base che debbono sovraintendere agli ordinamenti e rinviando la normativa di dettaglio a provvedimenti delegati.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I.

DELLA DIFESA NAZIONALE

ART. 1.

(Difesa nazionale).

1. La difesa nazionale è il complesso delle predisposizioni, misure e azioni, militari e civili, che consentono alla Nazione di prevenire e fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza, interne ed internazionali, nonché di conflitto armato.

2. Essa si articola in Difesa militare e Difesa civile.

ART. 2.

(Difesa militare).

1. La Difesa militare è il complesso delle predisposizioni, misure ed azioni intese ad assicurare l'integrità del territorio nazionale e a garantire le vie di comunicazione marittime ed aeree, mediante l'impiego delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato.

ART. 3.

(Difesa civile).

1. La Difesa civile è il complesso delle attività rivolte, per le finalità di cui all'articolo 1, a garantire la continuità, a livello centrale e periferico, dell'azione di Governo, a salvaguardare e mobilitare l'apparato finanziario, economico-produttivo e logistico della Nazione, ad assicurare la protezione e la capacità di resistenza della popolazione, a dare sostegno alla Difesa militare.

ART. 4.

(Cooperazione civile-militare).

1. La cooperazione civile-militare è il complesso coordinato delle attività degli organi civili e militari, ai diversi livelli centrali e periferici, svolte a reciproco sostegno e concorso ai fini della Difesa nazionale.

CAPO II

DELLE SITUAZIONI

ART. 5.

(Crisi).

1. Si intende per crisi ogni situazione suscettibile, sin dal suo insorgere, di coinvolgere gli interessi del Paese e che richieda l'adozione da parte del Governo di urgenti provvedimenti cautelativi e di controllo.

2. Il Governo ha la facoltà di dichiarare lo stato di crisi ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

ART. 6.

(Emergenze).

1. Si intendono per emergenze, le situazioni di pericolo immediato che minacciano la sicurezza, l'ordine costituzionale e la integrità territoriale dello Stato, le strutture socio-economiche del Paese e la sopravvivenza della popolazione, che devono essere fronteggiate dal Governo con l'adozione di provvedimenti straordinari.

2. Lo stato di emergenza è dichiarato dal Governo ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

ART. 7.

(Guerra).

1. Si intende per guerra la situazione di conflitto armato con Stati esteri riconosciuti.

2. Lo stato di guerra è deliberato dalle Camere e dichiarato dal Presidente della Repubblica ai sensi rispettivamente dell'articolo 78 e dell'articolo 87 della Costituzione.

ART. 8.

(Mobilitazione).

1. In caso di emergenza o di guerra, l'adeguamento della difesa nazionale alle nuove esigenze viene assicurato con la pianificazione preventiva delle misure necessarie.

2. L'attuazione dei piani di emergenza militari e civili costituisce la mobilitazione della nazione.

3. La mobilitazione consta della mobilitazione militare e della mobilitazione civile, ciascuna delle quali può essere generale o parziale.

4. La mobilitazione della Nazione si svolge secondo le « Direttive per la pianificazione delle misure per l'emergenza » predisposte dal Governo, da attuare, se necessario, in modo graduale in relazione all'evolversi della situazione.

5. Sulla base delle « Direttive per la pianificazione delle misure per l'emergenza » l'Amministrazione della difesa elabora i piani militari di emergenza, e le altre amministrazioni dello Stato elaborano i rispettivi piani civili di emergenza, che vengono coordinati nell'ambito della Presidenza del Consiglio.

6. Il ritorno dei compiti, funzioni ed organizzazione di emergenza o di guerra ai compiti, funzioni ed organizzazione di pace costituisce la smobilitazione della Nazione.

7. Ai fini dell'organizzazione della difesa nazionale il Governo può disporre,

sin dal tempo di pace, qualsiasi censimento, indagine statistica, raccolta di dati, di studi e di progetti, ritenuti necessari.

8. Le notizie raccolte hanno carattere strettamente riservato e non possono essere utilizzate per altri fini.

CAPO III
DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI

ART. 9.

(Presidente della Repubblica).

1. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore di difesa ed esercita l'azione di comando delle Forze armate avvalendosi delle indicazioni formulate dal Consiglio supremo di difesa.

2. Nel caso della salvaguardia delle libere istituzioni emana ordini direttamente ai reparti delle Forze armate.

ART. 10.

(Consiglio supremo di difesa).

1. Il Consiglio supremo di difesa esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale, determina i criteri per l'organizzazione della difesa e per il coordinamento delle attività che la riguardano. Elabora gli orientamenti di politica di difesa con il fine di armonizzare il rapporto di interdipendenza tra l'esigenza della sicurezza e le esigenze sociali, economiche, industriali e di relazioni esterne del Paese.

2. Il Consiglio è disciplinato dalla legge.

ART. 11.

(Presidente del Consiglio dei ministri).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, quale vicepresidente del Consiglio supremo di difesa, sottopone all'esame del Consiglio supremo gli indirizzi di politica

di difesa e garantisce l'omogeneità di tali indirizzi con le dichiarazioni programmatiche di politica generale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica inoltre ai Ministri interessati le « Direttive per la pianificazione delle misure per l'emergenza ».

ART. 12.

(Ministri).

1. Il Ministro della difesa sottopone all'esame del Consiglio dei ministri la pianificazione decennale interforze con gli indirizzi di politica militare; assicura la coerenza tra tali indirizzi e le direttive impartite, nella sua azione di alta direzione e coordinamento, agli uffici centrali del Ministero e agli stati maggiori della difesa e di forza armata; delega al Comitato dei capi di stato maggiore, ai capi di stato maggiore ed al segretario generale tutte le predisposizioni di competenza nel settore operativo-addestrativo e il controllo delle istruzioni emanate.

2. I Ministri interessati elaborano, per la parte di competenza, i piani per le misure da adottare nella situazione di emergenza.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile assicura il coordinamento dei piani civili di emergenza formulati dai dicasteri interessati.

ART. 13.

(Consiglio dei ministri).

1. Il Consiglio dei ministri nell'esaminare il disegno di legge finanziaria annuale, acquisisce informazioni:

a) sugli indirizzi di politica militare elaborati dal Ministro della difesa;

b) sulla pianificazione decennale delle Forze armate;

c) sulle « Direttive per la pianificazione delle misure per l'emergenza ».

CAPO IV

DELLA GESTIONE DELLE CRISI E DELL'EMERGENZA

ART. 14.

(Gestione delle crisi).

1. All'insorgere o nel corso di una crisi, il Governo, allo scopo di controllarne l'evoluzione ed evitare che essa sfoci in una situazione di emergenza, adotta tutte le iniziative necessarie nonché le misure di approntamento civile e militare, anche in relazione agli accordi internazionali.

ART. 15.

(Gestione dell'emergenza).

1. In caso di emergenza, il Governo, allo scopo di ripristinare la normalità, di fronteggiare la situazione ed evitarne il deterioramento, può adottare, temporaneamente e limitatamente alle necessità imposte dalle circostanze, provvedimenti per l 'attuazione delle misure programmate dai piani militari e di quelle previste dalla pianificazione civile di emergenza.

2. Per quanto concerne la pianificazione civile assumono rilevanza i settori:

a) della requisizione;

b) della militarizzazione;

c) della disciplina dei consumi;

d) della limitazione delle importazioni e delle esportazioni.

ART. 16.

(Comitato politico-strategico).

1. Allorquando la situazione lo richiede, il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri istituisce il Comitato politico-strategico con il compito di:

a) seguire, sin dal loro insorgere, le situazioni di crisi, di emergenza e di conflitto armato, sottoponendo all'approvazione del Consiglio dei ministri le conseguenti decisioni da adottare;

b) promuovere ogni iniziativa necessaria in materia di difesa nazionale.

2. Il Comitato politico-strategico è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, presidente del Comitato, e dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e del coordinamento della protezione civile, assistiti dai responsabili dei rispettivi organi tecnici, con funzioni di consulenza; possono essere altresì chiamati a farne parte altri Ministri, in relazione alla situazione da fronteggiare.

3. Il funzionamento del Comitato politico-strategico è disciplinato con apposito regolamento.

CAPO V
DEGLI ORDINAMENTI

ART. 17.

(Ordinamento della difesa militare).

1. Il Governo della Repubblica è tenuto ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari e per l'ordinamento delle Forze armate in tempo di pace e in situazioni di crisi, di emergenza e di conflitto armato.

ART. 18.

(Ordinamento della difesa civile).

1. Il Governo della Repubblica è tenuto ad emanare, entro sei mesi dall'en-

trata in vigore della presente legge, uno o più decreti:

a) per l'organizzazione degli organi centrali e periferici aventi in tempo di pace il compito di elaborare la pianificazione di emergenza ai fini della difesa civile;

b) per l'ordinamento degli organismi centrali e periferici che in situazioni di crisi, emergenza e conflitto armato assumono compiti operativi per l'attuazione della pianificazione civile di emergenza.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19.

(Abrogazione di norme).

1. La legge 21 maggio 1940, n. 415, nonché tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con la presente legge, sono abrogate.